



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale




Guida Operativa per i beneficiari

Azione II.1 – Infrastrutture e Ricerca

**Avviso per la concessione di
finanziamenti finalizzati al
potenziamento di infrastrutture di ricerca
(D.D. prot.424 del 28 febbraio 2018)**

Versione del 31/10/2018



INDICE

| | |
|--|----|
| Introduzione | 4 |
| 1. Beneficiari | 8 |
| 1.1 Definizioni..... | 8 |
| 1.2 Obblighi e adempimenti generali a carico dei Beneficiari..... | 9 |
| 1.3 Sistema informativo..... | 12 |
| 2. Procedure di attuazione | 13 |
| 2.1 Firma dell’Atto d’obbligo | 13 |
| 2.2 Attuazione dell’operazione | 13 |
| 2.2.1 Codice Identificativo di Gara (CIG)..... | 14 |
| 2.2.2 Codice Unico di Progetto (CUP) | 15 |
| 2.2.3 Procedure di acquisizione di beni e servizi | 15 |
| 2.2.4 Modifiche e variazioni di progetto | 16 |
| 2.3 Monitoraggio | 17 |
| 2.4 Informazione e Pubblicità | 18 |
| 2.5 Archiviazione e conservazione dei documenti..... | 19 |
| 3. Procedure per la rendicontazione e l’erogazione dei contributi..... | 20 |
| 3.1 Erogazione dell’anticipazione | 22 |
| 3.2 Spese ammissibili | 22 |



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



ACRONIMI

- A.A. – Anno Accademico
- AdA – Autorità di Audit
- AdC – Autorità di Certificazione
- AdG – Autorità di Gestione
- AdP - Accordo di Partenariato
- CE – Commissione Europea
- CdS – Comitato di Sorveglianza
- DGCPVR - Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR
- FSE – Fondo Sociale Europeo
- IGRUE – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea
- MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze
- MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
- OLAF – Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode
- ORP – Organismo responsabile per l’esecuzione dei pagamenti
- OSC – Opzioni Semplificate di Costo
- PON – Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020
- Programma – Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020
- RdE - Richiesta di Erogazione
- RUP – Responsabile Unico del Procedimento
- SIGECO – Sistema di Gestione e Controllo
- SNSI Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
- ST - Segreteria Tecnica e Organismo di Partenariato
- UCO – Unità Competente per le Operazioni
- UOC – Unità Organizzativa della Comunicazione
- UNICO – Unità Controlli di I livello (UNICO 1 e UNICO 2)
- UNICO 1 – Unità Controlli di I livello Operazioni a regia



Introduzione

Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, il MIUR ha elaborato ed adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (SI.Ge.CO) del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020 che costituisce la base di riferimento procedurale per tutti gli organismi coinvolti dal Programma stesso.

Il SI.Ge.CO del PON R&I 2014-2020 è corredato da specifica Manualistica che costituisce una guida operativa ed organica per gli operatori del Ministero, da un lato, e per i beneficiari coinvolti nell'attuazione delle operazioni, dall'altro.

La manualistica a supporto dei beneficiari è costituita dal Manuale del beneficiario, rivolto a tutti i beneficiari del Programma, e della Guida operativa per singolo Avviso, di cui al presente documento che rappresenta un vademecum operativo a supporto dei beneficiari delle operazioni in relazione agli obblighi a carico di questi ultimi ed alle procedure ed adempimenti che gli stessi devono seguire nelle varie fasi delle operazioni dall'attuazione, alla rendicontazione, alla ammissibilità della spesa, al monitoraggio e alla comunicazione e pubblicità in base alle specificità dei singoli Avvisi.

Con riferimento all'*Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca*, approvato con Decreto Direttoriale prot. 424 del 28 febbraio 2018, di seguito si riportano gli adempimenti richiesti durante le fasi di attuazione, di rendicontazione e di erogazione del finanziamento.

Per quanto non contenuto nel presente documento, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e ministeriale di riferimento.

La presente Guida, si articola nelle seguenti capitoli:

- **Primo Capitolo** introduttivo sul ruolo del beneficiario comprensivo di una sintetica enunciazione delle principali definizioni utili alla comprensione di quanto riportato nel testo e negli atti che generalmente caratterizzano le procedure di gestione degli interventi
- **Secondo Capitolo** nel quale vengono riassunti, in virtù delle disposizioni contenute nei principali Regolamenti dell'Unione europea e della normativa nazionale, le procedure di attuazione e i principi generali di riferimento per i beneficiari.
- **Terzo Capitolo** dove, oltre a descrivere le singole categorie di spesa finanziabili secondo i principi generali di ammissibilità della spesa, si forniscono indicazioni circa le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari e si riepilogano i principali elementi che caratterizzano le modalità di erogazione dei contributi pubblici.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi (regolamenti comunitari, normativa nazionale e regionale) richiamati nel presente documento.

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca



e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successivi Regolamenti di esecuzione;

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1970/2015 della Commissione del 8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 del 03 marzo 2014 che integra il Regolamento 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato dalla Commissione europea l'8 febbraio 2018 con decisione C(2018)598;
- Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione recante "Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione", che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 "Finanziamento pubblico di attività noneconomiche";
- Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;
- Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014/2020 approvato con decisione della Commissione europea del 14 luglio 2015 CCI 2014IT16M20P005, C(2015)4972 final;
- Criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione") con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo



sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale a sostegno dell'Asse I del Programma e, in particolare, dell'Azione I.1 (Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale);

- Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) approvato dalla Commissione Europea, che con la Comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che "la Condizionalità ex ante 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le Infrastrutture per la Ricerca e l'Innovazione è soddisfatta";
- il D.M. 18 luglio 2016 n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei Conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616;
- D.M. 9 agosto 2017, n. 610, recante "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2017"
- D.M. 18 dicembre 2017, n. 999 riguardante le "Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione recante "Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione";
- Legge 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- L. 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università (di seguito anche solo FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;
- L. 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito anche solo FIRST) e ss.mm.ii.;
- L. 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR);
- D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo Ordinario Enti pubblici di Ricerca, di seguito anche solo FOE) finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito anche solo MIUR) il cui ammontare è ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;
- D.Lgs. 196/2003 art. 13, Informativa sul trattamento dei dati personali;
- D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della L. 5 maggio 2009, n. 42" con il quale il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi



aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della L. 7 agosto 2015, n. 124”, che all’art. 1 elenca gli Enti Pubblici di Ricerca;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.
- DPCM dell’11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, entrato in vigore il 29 luglio 2014;
- D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16, “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta Collaborazione presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”
- Decreto Direttoriale prot.329 del 19 febbraio 2018 di designazione dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di Certificazione;
- Decreto Direttoriale prot. n. 352 del 21 febbraio 2018 di approvazione del sistema di gestione e controllo del PON R6I 2014-2020 e del funzionigramma;
- Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, di cui al Decreto Direttoriale prot. N.424 del 28 febbraio 2018;
- DPR n.22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.



1. Beneficiari

1.1 Definizioni

L'art.2 del Reg (UE)1303/2013 definisce *beneficiario* l'organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Nell'Avviso, tale organismo è individuato anche come:

- "soggetto proponente" (di seguito, anche solo proponente), quale ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR, di cui al D.Lgs. 218/2016 e/o le Università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale) individuato dal MIUR quale soggetto ammesso a presentare la proposta progettuale di cui al presente avviso, nonché responsabile dell'attuazione della stessa. Tale definizione vale anche nella fase successiva alla pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento;
- "soggetto co-proponente" (di seguito, anche solo co-proponente) quale soggetto pubblico di cui al D.Lgs. 218/2016 e/o le Università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), che partecipa alla proposta progettuale come partner del soggetto proponente. Tale definizione vale anche nella fase successiva alla pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento.

I soggetti proponenti ammessi alla presentazione della proposta progettuale per le infrastrutture di ricerca individuate sono i seguenti:

- a. il Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'infrastruttura ACTRIS –RI;
- b. l'Area Science Park di Trieste per l'infrastruttura CERIC –ERIC;
- c. il Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'infrastruttura DARIAH –ERIC;
- d. l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'infrastruttura DHTCS (ora IPCEI-HPC-BDA).
- e. e. l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale per l'infrastruttura ECCSEL - ERIC;
- f. il Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'infrastruttura ELIXIR;
- g. la Stazione Zoologica Anton Dohrn per l'infrastruttura EMBRC;
- h. l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per l'infrastruttura EMSO - ERIC;
- i. l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per l'infrastruttura EPOS;
- j. il Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'infrastruttura EuBI;
- k. il Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'infrastruttura ICOS –ERIC;
- l. il Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'infrastruttura E-RIHS;
- m. l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'infrastruttura KM3-NET;
- n. il Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'infrastruttura LIFEWATCH – ERIC;
- o. l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'infrastruttura LNGS;
- p. l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'infrastruttura LNS;
- q. l'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'infrastruttura SRT.

Tali enti/istituzioni di ricerca sono identificati come soggetti proponenti in quanto destinatari di specifici finanziamenti a valere sul Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca (FOE).



r. L'Università della Calabria per l'infrastruttura STAR.

L'Università della Calabria è identificata quale soggetto proponente in quanto gerente l'attività scientifica, organizzativa e gestionale dell'infrastruttura, ai sensi del Decreto del Rettore dell'Università n. 1313 del 28 ottobre 2016.

Sia la definizione di beneficiario sia quella collegata di operazione¹ assumono particolare rilievo alla luce dell'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per il quale le domande di pagamento comprendono "l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni".

1.2 Obblighi e adempimenti generali a carico dei Beneficiari

In base all'Avviso è obbligo del beneficiario eseguire il progetto nei tempi, modi e forme previste dalla Scheda Tecnica di Proposta Progettuale così come approvata dal decreto di concessione del finanziamento e dagli ulteriori documenti di progetto, nonché dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto contenuto nel Disciplinare e con la diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali.

L'Avviso, dispone altresì che il beneficiario si obbliga a:

- a.** gestire l'infrastruttura di ricerca, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del MIUR;
- b.** assicurare la stabilità del progetto entro i limiti previsti dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c.** assicurare il rispetto della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta dall'infrastruttura di ricerca ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione;
- d.** garantire che, qualora l'infrastruttura potenziata svolga sia attività economica sia non economica, i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente separati mediante sistemi di contabilità separata. Inoltre, laddove le infrastrutture potenziate siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di singolo sito e a livello aggregato;
- e.** assicurare il rispetto dell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 15, legge 241/1990, conformemente a quanto disciplinato all'art. 3, commi da 2 a 7 dell'avviso, fatte salve le ipotesi di variazioni di cui all'art. 16 del medesimo avviso;
- f.** garantire il rispetto della normativa unionale e nazionale sull'ammissibilità delle spese;
- g.** garantire il rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici, nonché di quanto indicato dalle Linee Guida n. 5 approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n.4 del 10 gennaio 2018;

¹ L'operazione è un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; il progetto rappresenta l'unità minima di rilevazione del monitoraggio, a cui vengono correlate le informazioni contenute nelle varie strutture dati del Protocollo Unico di Colloquio.



- h.** attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche unionali in materia di pari opportunità e non discriminazione previste all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- i.** rendicontare le spese ammissibili indicate all'art. 8 dell'avviso, con le modalità ivi descritte; in ogni caso non sono ammissibili le spese relative ad un bene/servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per lo stesso bene, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o europeo.
- j.** mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- k.** consentire, durante la realizzazione del progetto e successivamente nel periodo di efficacia del potenziamento, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'operazione cofinanziata alle strutture competenti del MIUR (Autorità di Gestione, UCO, UNICO, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit), al Ministero dell'economia e delle finanze (IGRUE), ai Servizi ispettivi della Commissione UE, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo dei fondi SIE; fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del PON tutti i documenti e le informazioni necessari allo scopo;
- l.** prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli, fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili e consentendo l'accesso ai locali dove sono ubicati e operativi i beni acquistati nonché dove sono detenute le scritture contabili;
- m.** tenere ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a disposizione del MIUR e degli Organi preposti ai controlli, tutta la documentazione in originale delle spese ammissibili relative al progetto, per ulteriori 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario;
- n.** adottare tutte le misure previste dalla vigente disciplina in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (ivi inclusi atti quali il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ove venga data effettiva attuazione al principio della rotazione del personale nelle aree esposte a rischio corruzione, venga prevista la formazione nell'ambito della prevenzione della corruzione per i dipendenti operanti nelle aree particolarmente esposte a potenziali rischi corruttivi e vengano poste in essere tutte le cautele per il contrasto a fenomeni di corruzione), rendendosi fin d'ora disponibile alle verifiche che l'Amministrazione effettuerà nella fase in itinere;
- o.** in caso di gestione di procedure di acquisizione di beni e servizi, compilare e trasmettere la check list di autocontrollo allegata al Manuale del beneficiario di cui al SIGECO.

Il proponente in qualità di beneficiario si obbliga inoltre a:

- a.** generare un apposito Codice Unico di Progetto (CUP) in relazione a ciascun progetto attuato, da comunicare al MIUR ai fini della sottoscrizione dell'Atto d'obbligo;
- b.** comunicare, all'avvio del progetto, il conto corrente di tesoreria dedicato, anche in via non esclusiva, ove saranno accreditati i contributi erogati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- c.** inserire, entro 30 giorni dalla effettuazione della singola spesa progettuale e mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la



complessiva documentazione a supporto della spesa effettivamente sostenuta e quietanzata;

- d.** caricare a sistema tutti i documenti giustificativi di spesa, in formato originale o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente, opportunamente annullati attraverso l'apposizione sugli stessi dei dati minimi essenziali, ovvero: il titolo del progetto, il CUP, il Programma di riferimento e l'importo rendicontato. Infine, nel caso di spesa derivante da contratti pubblici va indicato anche il Codice identificativo di Gara. Le stesse informazioni sopra indicate andranno inserite nei giustificativi di pagamento. Nel caso in cui i giustificativi di spesa e di pagamento non riescano a riportare fin dall'emissione i dati di cui sopra, dovrà essere apposto un timbro indelebile sul documento originale archiviato in contabilità;
- e.** presentare, con cadenza bimestrale (alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre) secondo modalità esclusivamente di tipo telematico indicate dal MIUR, la domanda di pagamento corredata da una relazione tecnica sull'andamento del progetto che indichi e motivi eventuali scostamenti rispetto alla Scheda Tecnica di Proposta Progettuale e che preveda le appropriate azioni correttive;
- f.** produrre - entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale - la relazione tecnica finale relativa all'intero progetto realizzato, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo finale previsto dalla Scheda Tecnica di Proposta Progettuale così come approvata;
- g.** inviare, secondo i modi e i tempi stabiliti dal MIUR, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico; fornire altresì, secondo i modi e i tempi stabiliti dal MIUR, ulteriori informazioni qualitative e quantitative aggiuntive utili per la predisposizione della documentazione per il Comitato di Sorveglianza, per gli incontri annuali con la CE, per la relazione annuale o altri incontri istituzionali; alimentare il fascicolo elettronico di progetto secondo le modalità indicate dal MIUR, contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile e comunicando l'esatta ubicazione della relativa documentazione originale;
- h.** vigilare sull'avanzamento delle attività progettuali di pertinenza del/i co-proponente/i in accordo con gli obiettivi realizzativi della Scheda Tecnica di Proposta Progettuale così come approvata;
- i.** comunicare tempestivamente al MIUR ogni variazione di natura oggettiva, soggettiva e finanziaria di cui all'art. 16 dell'avviso, nonché ogni tipologia di variazione inerente al progetto, alle attività o al conto economico;
- j.** presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, il progetto e l'eventuale variazione dello stesso;
- k.** sottoscrivere la domanda, gli allegati, la Scheda Tecnica di Proposta Progettuale, il presente Disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;
- l.** caricare con cadenza bimestrale tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico garantendo la correttezza, l'affidabilità ed il costante aggiornamento dei dati finanziari e dei dati di attuazione fisica e procedurale, richiesti dal Sistema informatico del Programma in relazione all'operazione di competenza;
- m.** in caso di acquisizione di beni e servizi, oltre ai dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale relativi al progetto, compilare i campi di SIRI relativi all'anagrafica delle



imprese selezionate al fine di alimentare il sistema ARACHNE sviluppato dalla Commissione Europea e gestito dall'IGRUE.

Nel caso di compagine di progetto, il proponente risponde per detta compagine dell'attuazione dell'intero progetto ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso ed in conformità agli obblighi assunti con la stipula dell'accordo ex art. 15 di cui alla Legge 241/1990.

In particolare, il proponente, oltre agli obblighi di cui ai commi che precedono, si obbliga anche a:

- a. rispettare tutte le disposizioni presenti nell'avviso in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto;
- b. gestire i fondi da destinare a/i co-proponente/i in maniera conforme al principio della sana gestione finanziaria, provvedendo al trasferimento delle risorse relative al contributo erogato dal MIUR entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse;
- c. rappresentare la compagine nei rapporti con il MIUR;
- d. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto del/i co-proponente/i, il progetto e l'eventuale variazione dello stesso;
- e. sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la domanda, gli allegati, la Scheda Tecnica di Proposta Progettuale, il Disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;
- f. presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo.

Il MIUR, in caso di mancato adempimento anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, ove non diversamente indicato, si riserva di adottare i necessari provvedimenti, ivi compresa la revoca del finanziamento, di cui all'art. 10 dell'Avviso.

1.3 Sistema informativo

In base a quanto previsto dall'art.125, par. 2, lett. d) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione è tenuta a istituire un "sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione finanziata, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso".

Pertanto tutti i processi, dalla pubblicazione dell'avviso alla presentazione on line delle proposte, alla verifica di ammissione, alla valutazione dei progetti e alla relativa formulazione della graduatoria, fino ai pagamenti e alle operazioni di verifica/controlli, sono supportati e tracciati dal Sistema informatico del Programma (SIRI), accedendo attraverso l'indirizzo <http://www.ponricerca.gov.it/siri>.

L'accesso al sistema è consentito solo ad utenti opportunamente abilitati attraverso un'apposita profilatura. A tal fine, il MIUR, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, invia tramite PEC al legale rappresentante del soggetto proponente un'utenza abilitata per l'accesso al sistema che gli consentiranno di operare in un ambiente di caricamento dei documenti necessari per la presentazione della domanda



di partecipazione e, successivamente in caso di ammissione a finanziamento, per l'implementazione e attuazione delle attività proposte.

Tramite lo sportello telematico sarà possibile: registrare eventuali ulteriori utenze, consultare le guide sull'utilizzo dei servizi, scaricare i format, richiedere supporto tecnico, nonché inoltrare la documentazione tecnica e amministrativo-contabile connessa all'operazione ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate per l'implementazione del progetto.

2. Procedure di attuazione

2.1 Firma dell'Atto d'obbligo

L'art. 15 dell'Avviso prevede che il decreto di concessione, opportunamente registrato presso i competenti organi di controllo, è trasmesso tramite PEC al soggetto proponente, il quale dovrà formalmente accettarlo entro 15 giorni mediante sottoscrizione dell'Atto d'obbligo e suo successivo inoltro al MIUR, caricandolo a sistema

La mancata sottoscrizione dell'Atto d'obbligo comporta la rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca del provvedimento di concessione.

Con la sottoscrizione dell'Atto d'obbligo il beneficiario accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire le attività ivi previste, nel rispetto della tempistica indicata, in conformità a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali, e dalle disposizioni contenute nel Disciplinare.

Ai fini della sottoscrizione, il beneficiario comunica via PEC il Codice Unico di Progetto – CUP (cfr par. 2.2.4) e il conto corrente di tesoreria dedicato, anche in via non esclusiva, ove saranno accreditati i contributi erogati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

2.2 Attuazione dell'operazione

Il beneficiario è obbligato a eseguire il progetto nei tempi, modi e forme previste dalla Scheda Tecnica di Proposta Progettuale così come approvata dal decreto di concessione del finanziamento e dagli ulteriori documenti di progetto, nonché dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto contenuto nel Disciplinare e con la diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali.

La realizzazione del progetto ha una durata massima prevista di 32 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento dell'Atto d'obbligo, salvo richiesta di proroga.

È ammessa un'unica proroga del progetto, fermo restando che la durata complessiva del progetto stesso non può eccedere 36 mesi. La richiesta di proroga è consentita a condizione che sia stata rendicontata una quota di spesa non inferiore al 60% dell'ammontare totale dei costi del progetto ammessi a finanziamento.

La richiesta deve essere adeguatamente motivata dal proponente e sottoposta all'approvazione del MIUR.



Le spese sostenute successivamente ai suddetti termini non sono considerate ammissibili. In ogni caso non saranno ammissibili spese sostenute oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento dei fondi SIE relativi al periodo di programmazione in corso.

Di seguito i principali *step* attuativi.

Qualora i proponenti, coerentemente a quanto previsto dall'Avviso, avviano le procedure di affidamento prima della data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo, purché successivamente il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, tali *step* amministrativi dovranno essere attivati prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

2.2.1 Codice Identificativo di Gara (CIG)

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC² che va richiesto indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica. (Fonte: determinazione ANAC 4/2011 aggiornata con Delibera n.556/2017).

La richiesta del CIG assolve a tre funzioni principali:

- una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio ed alle successive deliberazioni dell'Autorità, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
- una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;
- una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Il codice CIG è unico (per ciascun appalto o lotto) e assume in base al suo utilizzo, in casi particolari, diverse denominazioni. Si tratta di:

1. CIG Semplificato (detto anche Smart CIG): la stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni:
 - per i contratti di lavori, servizi e forniture, inclusi i contratti di cui agli artt. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) e 19 (Contratti di sponsorizzazione) e all'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del Codice dei contratti pubblici, di importo inferiore a 40.000 euro;
 - per i contratti di cui agli articoli 7 (Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata), 16 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali) e 162 (Contratti secretati) del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dall'importo
2. CIG Padre: è il codice CIG che l'Amministrazione richiede per identificare le singole procedure di selezione del contraente per gli appalti realizzati in modalità

² Cfr. <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SistemaSIMOG>



“Accordo quadro/Convenzione”. Esso identifica il riferimento a cui legare, in fase di acquisizione, i cosiddetti CIG “Derivati” o “Figli”;

3. CIG Derivato o Figlio: è il codice CIG che l’Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convenzioni similari;
4. CIG Master: è il codice CIG che l’Amministrazione richiede per identificare i singoli Lotti in caso di procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti. Il sistema SIMOG consente al RUP, a valle dell’aggiudicazione dei diversi lotti ad un medesimo operatore (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a CIG Master uno dei CIG acquisiti relativamente ai ciascun lotto. Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l’elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati.

La normativa prevede che il CIG venga inserito dalle stazioni appaltanti in sede di avviso/bando di gara e nei contratti di appalto, mentre dalle imprese fornitrici nella documentazione contabile/fatture ai fini del loro pagamento.

2.2.2 Codice Unico di Progetto (CUP)

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

L’obbligatorietà del CUP per ogni progetto d’investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003.

Conseguentemente, ai fini della sottoscrizione dell’Atto d’obbligo o, prima, nel caso di avvio delle procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, il soggetto proponente deve acquisire preventivamente il CUP, accedendo con le proprie credenziali al portale <http://cupweb.tesoro.it/>, e comunicarlo al MIUR via PEC, unitamente alla ricevuta generata dal sistema.

Il CUP dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento allo specifico progetto cui esso corrisponde e in particolare sui documenti amministrativi e contabili.

2.2.3 Procedure di acquisizione di beni e servizi

In caso di gestione di procedure di acquisizione di beni e servizi, il beneficiario è tenuto a garantire il rispetto di quanto disciplinato dal:

- D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici;
- dai Regolamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione del D.Lgs. 50/2016;
- dalla Delibera ANAC n 1190/2016 recante "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";



- dalle altre indicazioni elaborate dall'ANAC in materia di appalti (Linee guida e delibere).

Il beneficiario è altresì tenuto ad applicare le norme:

- sui procedimenti amministrativi Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii. (ove non diversamente disciplinato dal Codice dei contratti);
- sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136 del 2010 e ss.mm.ii.);
- sulla trasparenza (D. Lgs. 33 del 2013 e ss.mm.ii.),
- sull'antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e ss.mm.ii.);

L'eventuale procedura di affidamento non conforme alle procedure di cui alla normativa sopra richiamata, effettuata sia in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, sia a seguito della sottoscrizione dell'Atto d'obbligo, inficia l'ammissibilità della spesa riferita al bene/servizio oggetto della procedura di gara e può determinare la riduzione del finanziamento.

Attraverso la corretta compilazione della check list di autocontrollo, di cui al Manuale del beneficiario, il soggetto beneficiario (RUP) è chiamato ad effettuare e formalizzare in atti un "autocontrollo" sulle procedure di gara seguite. La check list di autocontrollo compilata è trasmessa tramite il sistema informatico del Programma al MIUR a seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento e corredata:

- del provvedimento di approvazione della gara di appalto;
- del quadro economico rideterminato e formalmente approvato.

2.2.4 Modifiche e variazioni di progetto

I Beneficiari devono realizzare il Progetto conformemente a quanto previsto dalla Scheda Tecnica di Proposta Progettuale così come approvata dal decreto di concessione del finanziamento e dagli ulteriori documenti di progetto, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.

In linea generale non devono essere apportate modifiche relative ad aspetti che hanno costituito elementi di valutazione del progetto, salvo cause non imputabili al Beneficiario e nei limiti indicati all'art. 6 dell'Avviso.

Tali variazioni di natura oggettiva o soggettiva dovranno essere tempestivamente comunicate dal soggetto proponente al MIUR, attraverso l'apposita piattaforma *on line*, evidenziando le necessità e le motivazioni di carattere soggettivo e tecnico-scientifico.

In generale, le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. In tali ipotesi la compagine ridefinita dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.

Con riferimento invece alle varianti di natura oggettiva, fermo restando l'invarianza dell'importo complessivo del finanziamento concesso ed il rispetto del relativo cronoprogramma di spesa, nella fase di attuazione del progetto, sono consentite:



- a. variazioni di spesa fino al limite del 5% dei singoli elementi dell'elenco beni strumentali, a condizione che siano garantite la qualità e il raggiungimento degli obiettivi tecnico-scientifici dichiarati;
- b. variazioni di spesa fino al limite del 20% dei singoli elementi dell'elenco beni strumentali, previo assenso dell'esperto tecnico scientifico e approvazione del MIUR;
- c. variazioni degli elementi dell'elenco beni strumentali essenzialmente derivanti (e motivate) dal progresso tecnologico, previo assenso dell'esperto tecnico-scientifico ed approvazione del MIUR. La somma dei costi relativi ai beni oggetto di richiesta della variazione non può eccedere il 20% del finanziamento concesso.

Qualunque eventuale variazione al cronoprogramma di spesa, così come comunicato nelle relazioni bimestrali, potrà essere sottoposta all'attenzione dell'ETS ed è comunque soggetta all'approvazione del MIUR.

Le richieste di variazioni, di cui alla lettera b) e c) e quelle afferenti al cronoprogramma di spesa, dovranno motivare dettagliatamente le ragioni alla base della variazione, descrivendo, attraverso il confronto tra i singoli elementi dell'elenco dei beni strumentali/le voci del cronoprogramma di spesa ammessi e allegati all'atto d'obbligo e gli elementi/voci oggetto di variazione.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli obiettivi che si intendono perseguire con la variazione richiesta e ai benefici apportati dalla variazione.

Per agevolare la valutazione, si raccomanda di integrare la richiesta con documentazione utile (es. preventivi dei beni oggetto di variazioni).

Il MIUR informerà il soggetto proponente in merito all'accoglimento della richiesta di variazione o dell'eventuale motivato diniego attraverso l'apposita piattaforma on line.

Premesso che la spesa sostenuta per le attività realizzate al di fuori dall'Area del Programma, ai sensi dell'art. 70 del Reg. 1303/2013, non può in alcun modo eccedere il 15% della spesa ammessa complessiva del progetto finanziato, tale percentuale dovrà essere ricalcolata in funzione dell'effettiva spesa complessivamente sostenuta. Poiché, tuttavia, l'ottenimento di riduzioni dei prezzi di acquisto dei beni non può avere ricadute negative sulla parte di attività realizzata al di fuori dell'area del Programma, il MIUR finanzia con risorse a valere sul FSC, sulla base delle spese effettivamente sostenute, quanto eventualmente non rimborsato dal FESR. Eventuali nuove spese dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati nell'Avviso.

Una volta accolta, la variazione diviene parte integrante del progetto ai fini delle operazioni di monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controllo.

2.3 Monitoraggio

Il beneficiario ha l'obbligo di caricare bimestralmente – in occasione della rendicontazione - su SIRI i dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico del progetto gestito, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza.

Unitamente ai dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale relativi al progetto di propria competenza, il beneficiario pubblico che pone in essere procedure di acquisizione di beni e servizi da parte di terzi, è tenuto a compilare i campi di SIRI relativi alle imprese selezionate.



La corretta compilazione delle anagrafiche delle imprese fornitrici è fondamentale per l'alimentazione del sistema ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea e gestito dall'IGRUE. Il MIUR ha, infatti deciso di utilizzare il sistema ARACHNE al fine di migliorare le proprie politiche in materia antifrode. Il sistema ARACHNE si alimenta attraverso il Sistema unitario nazionale di Monitoraggio che raccoglie le informazioni relative ai singoli Programmi Operativi gestiti dalle Amministrazioni italiane; di conseguenza è fondamentale che i beneficiari carichino le informazioni richieste.

Conseguentemente i beneficiari, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, hanno l'obbligo di informare preventivamente i potenziali aggiudicatari che i loro dati saranno trattati a livello comunitario, al fine di individuare gli indicatori di rischio frode, e resi pubblicamente disponibili.

A tal fine i servizi della Commissione hanno istituito un sito web dedicato (<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>) finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati.

Il rispetto degli obblighi di alimentazione dei dati di monitoraggio da parte del beneficiario costituisce condizione per le erogazioni intermedie ed il pagamento del saldo a valere sull'operazione finanziata.

2.4 Informazione e Pubblicità

Il beneficiario con l'accettazione del finanziamento accetta l'onere di informare il pubblico in ordine alla sovvenzione ottenuta dal FESR (Allegato XII, paragrafo 2.2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013). L'onere riguarda, sia la fase attuativa dell'operazione, sia la fase seguente all'attuazione e consiste nell'esposizione sui beni oggetto di finanziamento o sui materiali/documenti all'uopo utilizzati dell'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al Capo II, artt. 3-5, del Regolamento (UE) 821/2014, insieme a un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Durante la fase attuativa, il beneficiario ha l'obbligo di informare il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal FESR, attuando le seguenti azioni informative:

1. se il beneficiario dispone di un proprio sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda:
 - le finalità e i risultati dell'operazione;
 - l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione
2. se non dispone di un proprio sito internet, è tenuto ad esporre almeno un poster di formato non inferiore all'A3, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio, l'area d'ingresso di un edificio), contenente le informazioni in merito al sostegno finanziario dell'Unione europea ricevuto per la realizzazione dell'operazione;
3. il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FESR;
4. durante il periodo di realizzazione dell'operazione il beneficiario ha l'onere di esporre un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti (Allegato I, paragrafo 2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013), in un luogo facilmente visibile dal pubblico.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario ha l'obbligo di esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa permanente o un cartellone



pubblicitario di notevoli dimensioni avente le caratteristiche tecniche di cui all'art. 5, del Regolamento (UE) 821/2014; la targa permanente o il cartellone pubblicitario devono contenere:

1. la denominazione dell'operazione;
2. l'obiettivo principale dell'operazione.

Il beneficiario deve predisporre appositi avvisi da pubblicare sul sito internet istituzionale, in sede di comunicazioni istituzionali e all'alimentazione, attraverso i risultati conseguiti, di specifiche banche dati del MIUR, secondo le istruzioni fornite dal MIUR.

Al fine di agevolare e semplificare l'applicazione dell'ampio sistema di regole comunitarie dalle quali dipende l'ammissibilità degli interventi alla rendicontazione ovvero la revoca dei finanziamenti concessi, il MIUR ha elaborato delle specifiche disposizioni per la corretta implementazione delle azioni di informazione e pubblicità.

In particolare al link <http://www.ponricerca.gov.it/comunicazione> sono consultabili:

- il Manuale per l'identità visiva che contiene tutte le specifiche grafiche per l'utilizzo dei loghi relativi al PON R&I 2014-2020;
- le Linee Guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti pubblici.

Come per tutti gli altri obblighi connessi all'utilizzo dei fondi comunitari, **la mancata applicazione delle regole descritte determina il mancato riconoscimento delle spese da parte della Commissione europea e, conseguentemente, la revoca dei finanziamenti concessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.**

Tutti gli adempimenti relativi alle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli della spesa.

2.5 Archiviazione e conservazione dei documenti

I beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione ed i dati relativi a ciascuna operazione ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit del Programma, in conformità con la normativa nazionale e comunitaria applicabile e in coerenza con gli indirizzi specifici formulati dal MIUR.

Alla luce di quanto sopra, l'Avviso dispone che tutta la documentazione afferente il progetto deve essere conservata, per ulteriori 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Il MIUR procederà ad informare prontamente i beneficiari di eventuali modifiche di tale termine, connesse alle chiusure annuali dei conti ovvero alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

Con riferimento alle modalità di conservazione, l'art. 140, paragrafi 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce che **i documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.**

Sono considerati supporti comunemente accettati, a norma dell'articolo 140, par. 3 del Regolamento (UE) 1303/2013, i seguenti:

- fotocopie di documenti originali corredate da dichiarazione di conformità all'originale;



- microschede di documenti originali;
- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

I beneficiari devono assicurare la disponibilità dei documenti sopra citati in caso di ispezione nonché estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

I documenti inoltre, a norma dell'art. 140 par. 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, devono essere conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

La procedura relativa alla certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati ai documenti originali è stabilita dalle autorità nazionali (D.P.R. 445/2000) e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini di audit (art. 140, par. 5).

Qualora i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono soddisfare gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini di audit (art. 140, par. 6).

Tali aspetti sono oggetto di verifica in sede di approvazione del progetto (impegno del Beneficiario al rispetto delle prescrizioni) e in occasione delle verifiche in loco.

Nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali.

3. Procedure per la rendicontazione e l'erogazione dei contributi

Il Beneficiario è tenuto a registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo del PON ed alimentare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a) da parte delle strutture deputate al controllo di I livello.

In particolare, entro 30 giorni dal quietanzamento della singola spesa progettuale sostenuta, il beneficiario deve inoltrare tramite il sistema informativo copia conforme all'originale del/dei documento/i probatorio/i, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; sono tuttavia ammessi anche inserimenti tardivi, purché sia rispettato il "criterio di cassa" (nessuna spesa potrà essere pertanto ritenuta ammissibile se non sia stata effettivamente sostenuta, non essendo sufficiente, al riguardo, un semplice impegno, ancorché vincolante).

Il beneficiario dovrà conservare gli originali della documentazione trasmessa in copia conforme per futuri controlli conformemente a quanto indicato al par. 2.5.

Tutti i documenti giustificativi di spesa dovranno essere caricati opportunamente annullati attraverso l'apposizione sugli stessi dei dati minimi essenziali, ovvero: il titolo del progetto, il CUP, il Programma di riferimento e l'importo rendicontato. Infine, nel caso di spesa derivante da contratti pubblici va indicato anche il Codice identificativo di Gara. Le stesse informazioni sopra



indicate andranno inserite nei giustificativi di pagamento. Nel caso in cui i giustificativi di spesa e di pagamento non riescano a riportare fin dall'emissione i dati di cui sopra, dovrà essere apposto un timbro indelebile sul documento originale archiviato in contabilità.

In linea generale, le spese sostenute devono essere giustificate da quattro tipologie di documenti che devono essere conservati ed esibiti su richiesta degli organi di controllo:

- 1. giustificativi di impegno:** sono i provvedimenti che originano la prestazione o fornitura (ad esempio: lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, ecc.) in cui sia esplicitamente indicata la connessione e la pertinenza della spesa con l'operazione finanziata, riportandone il relativo CUP (Codice Unico Progetto). Qualora applicabile (ad esempio acquisto di forniture, commesse esterne, ecc.) i giustificativi di impegno includono la verifica delle procedure di selezione del fornitore o prestatore d'opera;
- 2. giustificativi della prestazione o fornitura:** sono i documenti che descrivono la prestazione o fornitura (come ad esempio: fatture, ricevute esenti IVA, ecc.) e che fanno riferimento sia al giustificativo di impegno, sia all'operazione finanziata, esibendone il relativo costo.
- 3. giustificativi di pagamento:** sono i documenti che attestano in maniera inequivoca e correlata ai giustificativi di cui sopra, l'effettivo pagamento della prestazione o fornitura (mandato informatico o equivalenti). In ogni caso i pagamenti sono ammissibili solo se effettuati entro i termini temporali di eleggibilità della spesa previsti per il progetto.
- 4. idonea documentazione probatoria** delle attività realizzate (quale, ad esempio, report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc.).

Al termine di ogni bimestre (alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre), tutte le spese inserite in quel periodo nel sistema SIRI dal soggetto proponente sono riepilogate dal Sistema Informatico, in un apposito "Stato di avanzamento (SAL) bimestrale", uno per ciascun beneficiario; il SAL relativo al bimestre, unitamente alla relazione tecnica, costituiscono la domanda di rimborso che il proponente dovrà scaricare dal sistema informatico, firmare digitalmente e ricaricare sul sistema SIRI.

La relazione tecnica finale relativa all'intero progetto realizzato, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo finale previsto dalla Scheda Tecnica di Proposta Progettuale così come approvata, è invece prodotta dal proponente entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Le erogazioni da parte del MIUR sono subordinate all'esito positivo dei controlli di I livello e alla verifica del rispetto da parte del beneficiario dei cronoprogrammi, di cui alla Scheda tecnica di Proposta Progettuale così come approvata dal Decreto di concessione del finanziamento e dagli ulteriori documenti di progetto, e degli adempimenti in materia di monitoraggio.

Qualora a seguito dei controlli saranno accertati errori e/o inadempimenti sanabili, al soggetto beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato dal MIUR. Laddove il beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà del MIUR procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.



3.1 Erogazione dell'anticipazione

In linea con quanto previsto dall'Avviso, è facoltà del Proponente fare domanda di un anticipo fino al 10% del contributo totale del progetto; tale richiesta deve essere esplicitata già nell'Allegato B con l'indicazione dell'importo e la data attesa di erogazione dell'anticipo in coerenza con il cronoprogramma del progetto.

Laddove la richiesta di anticipo avvenga ad avvio del progetto, la sua erogazione è pur sempre condizionata dall'esito delle verifiche di gestione, eseguite in conformità con quanto prescritto dall'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013, le quali in questa fase riguarderanno prevalentemente gli aspetti tecnico-amministrativi legati alla selezione ed ammissione a finanziamento dell'operazione e non gli accertamenti di natura contabile

Qualora il Soggetto beneficiario, entro l'ottavo mese dalla data di erogazione dell'anticipo, non abbia rendicontato spesa per almeno l'80% dell'importo ricevuto a tale titolo, l'anticipo sarà recuperato a valere sulle successive rendicontazioni di spesa.

3.2 Spese ammissibili

Le spese ammissibili corrispondono a spese per investimenti in attività materiali ed immateriali; con riferimento a questi ultimi si considerano ammissibili gli attivi riconducibili a beni che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ossia manifestano i benefici economici lungo un arco temporale pluriennale.

Le spese ammissibili per il potenziamento dell'infrastruttura di ricerca sono relative a:

- strumentazione scientifica, apparecchiature e macchinari di ricerca e loro accessori "chiavi in mano", ovvero i componenti per la realizzazione di una loro parte auto-consistente;
- un ampliamento (estensione) di strumentazione scientifica, apparecchiature e macchinari esistenti presso l'infrastruttura di ricerca all'atto della presentazione della proposta, ovvero i componenti per la realizzazione di una loro parte auto-consistente;
- impianti tecnici generici strettamente funzionali e correlati al progetto da asservire ad una apparecchiatura/macchinario o ad una strumentazione scientifica;
- licenze software e brevetti direttamente correlati al potenziamento proposto.

Nella determinazione delle spese ritenute ammissibili, si tiene anche conto anche degli oneri per imballo, installazione, verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, spese di immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento purché esplicitamente stimati e indicati nei documenti di spesa del bene acquistato. I costi si intendono franco sede di destinazione.

Le spese sono ammissibili solo se sostenute successivamente alla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo e nell'arco temporale indicato nell'atto sottoscritto.

Per essere ammissibili le spese debbono essere:

- a. effettivamente sostenute dal beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa e comprovate da fatture quietanzate ovvero giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;



- b. tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- c. contabilizzate separatamente, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.

Come indicato nell'Avviso alcune tipologie di spesa non sono in nessun caso ammissibili; in particolare non **sono ammissibili** le spese relative:

- a. ad opere murarie, anche nei casi in cui le stesse sono prodromiche all'installazione di impianti e/o macchinari;
- b. agli oneri accessori, alle commissioni per operazioni finanziarie, agli interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, alle penali, alle ammende, alle sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ai ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché alle spese occorrenti per le procedure di gara;
- c. ai costi di personale per lavori in economia;
- d. alle spese per il noleggio di mezzi per la posa in opera;
- e. all'auto-fatturazione e alla fatturazione reciproca nell'ambito della compagine;
- f. alle spese relative ad un bene/servizio rispetto al quale il beneficiario/i abbia già fruito, per lo stesso bene, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitario;
- g. alle spese sostenute fuori dall'Area del Programma eccedenti il 15% dell'importo massimo delle spese ritenute complessivamente ammissibili.

In generale, nel caso in cui l'IVA risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica, le spese ammissibili sono da considerarsi al netto di tale imposta; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.